

L'Aquila 14/07/2015

Spett/li
Imprese iscritte Cassa Edile L'Aquila
Studi di Consulenza del Lavoro
Parti Sociali Territoriali
Ente Scuola Edile – C.P.T. – R.L.S.T.
LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 3/2025

PREVEDI – ACCORDO PARTI SOCIALI 04/07/2025

La CNCE, con circolari n. 22 del 9/07/2025 e 23 del 15/07/2025, ha reso noto che in data 04/07/2025 è stato sottoscritto l'accordo Prevedi e in data 15/07/2025 il relativo addendum (*allegati alla presente*).

Nel dettaglio, l'accordo sottoscritto da Ance, Associazioni Artigiane e dai sindacati nazionali edili, in merito al contributo contrattuale dovuto al Fondo Prevedi, prevede che:

- per i lavoratori assunti a partire dal 1° Ottobre 2025, il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che hanno una durata superiore a tre mesi ad eccezione dei lavoratori che hanno già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR);
- per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni;
- **per i lavoratori il cui rapporto di lavoro superi i tre mesi e che non abbiano ancora attivato aliquote contributive aggiuntive a quella contrattuale**, il contributo contrattuale sarà dovuto a Prevedi a partire dal quarto mese, con recupero dei tre mesi precedenti, e proseguirà poi su base mensile;
- **per i lavoratori che non abbiano diritto al contributo contrattuale** (quelli senza aliquote contributive a Prevedi e con durata del rapporto di lavoro minore o uguale a tre mesi), l'Accordo del 4 luglio prevede, al momento della cessazione del rapporto, il versamento di un importo sulla base delle tabelle allegate allo stesso;
- l'importo di cui sopra sarà versato, per gli impiegati direttamente al lavoratore, mentre per gli operai alla competente Cassa Edile, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile in concomitanza con l'erogazione GNF.;
- le tabelle relative al versamento della quota destinata all'impiegato o, per l'operaio, al fondo, hanno importi diversi da quelle del contributo contrattuale a Prevedi;
- l'importo del **contributo contrattuale** dovuto a Prevedi non è cambiato per effetto dell'Accordo del 4 luglio, pertanto, rimangono valide le tabelle attualmente in vigore.

Il Coordinatore
Dr. Fabio Angeloni

ALLEGATO: ACCORDO PREVEDI 04/07/2025 -- ADDENDUM 15/07/2025

Addì, 4 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento al contributo contrattuale al Fondo Prevedi, le sottoscritte parti nazionali concordano quanto segue.

1. Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi, per i lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2025, è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4. Per il calcolo della predetta durata, nel caso di inizio e/o cessazione del rapporto nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
2. Pertanto, per le predette assunzioni, il contributo contrattuale sarà versato al Fondo Prevedi dal datore di lavoro a decorrere dal quarto mese successivo all'assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l'importo versato per il suddetto quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi, calcolati come sopra indicato.
3. Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A, allegata al presente accordo. A tal fine, i valori mensili riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolati come previsto al punto 1.

Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.

Le Parti si danno atto che l'importo qui previsto non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (TFR maturando e/o contributo aggiuntivo dell'1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini TFR), come risultante dai flussi informativi previsti e disciplinati nel documento sugli "standard tecnici e organizzativi" predisposto e aggiornato tempo per tempo da Prevedi, in collaborazione con la Cnce, ai sensi dell'Accordo del 15 gennaio 2003 e successivi. In tal caso,

pertanto, il contributo contrattuale sarà versato dal datore di lavoro fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

5. Le Parti Sociali assumono l'impegno, previa verifica legale della fattibilità, di definire criteri e procedure per l'annullamento delle posizioni contrattuali senza alcuna contribuzione da un lungo periodo di tempo.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



ANAEP
CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE
CASARTIGIANI



CLAAI EDILIZIA



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



TABELLA A

VALORE MENSILE DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,00
6	14,40
5	12,00
4	11,20
3	10,40
2	9,36
1	8,00

CCNL ARTIGIANI: Impiegati (Valori mensili)

LIVELLI	Valore mensile
7	16,40
6	14,40
5	12,00
4	11,12
3	10,40
2	9,20
1	8,00

I valori mensili sopra riportati devono essere moltiplicati per i mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni, mentre non vanno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

TABELLA B

VALORE ORARIO DELL'IMPORTO DA EROGARE AI SENSI DELL'ACCORDO NAZIONALE 4 LUGLIO 2025

CCNL INDUSTRIA: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	0,072884
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,060876
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

CCNL ARTIGIANI: Operai (Valori orari)

LIVELLI	Importo orario
a) Operai di produzione Operaio di quinto livello	0,078052
Operaio di quarto livello	0,072352
Operaio specializzato	0,067640
Operaio qualificato	0,059888
Operaio comune	0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	0,04332
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	0,04332

I coefficienti orari sopra riportati devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. L'importo complessivo deve essere arrotondato all'euro.

Addì 15 luglio 2025, in Roma

ANCE,

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Con riferimento all'accordo sul contributo contrattuale al Fondo Prevedi del 4 luglio 2025, le sottoscritte Parti nazionali, in considerazione dei tempi tecnici di implementazione dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici delle Casse Edili/Edilcasse, concordano che la nuova disciplina del contributo contrattuale prevista nel suddetto accordo troverà applicazione per i lavoratori assunti a partire dal 1° ottobre 2025.

Fermo restando quanto sopra, le Parti concordano, altresì, che quanto previsto al punto 3 del citato accordo, rispettivamente per impiegati e operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, si applica anche nel caso di durata del rapporto di lavoro pari a 3 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



ANAEPA
CONFARTIGIANATO



CNA
COSTRUZIONI



FIAE
CASARTIGIANI



CLAAI
EDILIZIA



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

